

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione del framework JeniuX per lo sviluppo e manutenzione in house del software amministrativo dei fondi pensione e delle provvidenze regionali.

CIG: 8536204A60

Attestazione possesso requisiti e avvenuta efficacia dell'aggiudicazione

ACQ 2020000223

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determina a contrarre d.d. 03/12/2020, prot. n. 3835, con la quale è stato disposto di procedere all'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare il contratto attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del Codice Appalti, per l'affidamento del servizio di sviluppo e manutenzione del framework JeniuX per lo sviluppo e manutenzione in house del software amministrativo dei fondi pensione e delle provvidenze regionali, CIG: 8536204A60, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del Codice Appalti, per un valore complessivo massimo di spesa pari ad Euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00), oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, per la durata di 60 (sessanta) mesi, con eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo (per ulteriori 60 mesi) agli stessi patti, prezzi e condizioni offerte per il primo quinquennio, per un importo complessivo massimo di spesa pari ad Euro 344.000,00 (trecentoquarantaquattromila/00), oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (di seguito anche solo "Servizio"); tale procedura di affidamento è stata attivata attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti>;

VISTA la Proposta di aggiudicazione disposta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo "Codice Appalti"), in data 28/12/2020, prot. n. 4073, con la quale il RUP ha proposto l'aggiudicazione del Servizio a favore dell'operatore economico Dedagroup Business Solutions S.r.l., avendo riscontrato la regolarità della procedura di affidamento espletata, la correttezza della documentazione di gara presentata dal medesimo concorrente, nonché la congruità dell'offerta economica da quest'ultimo avanzata;

CONSIDERATO che con Determina d.d. 29/12/2020, prot. n. 4086, è stata disposta l'aggiudicazione non efficace dell'appalto per il Servizio in favore dell'impresa Dedagroup Business Solutions S.r.l. (con sede legale in Trento Via di Spini n. 50, Partita IVA 11300260152, Codice Fiscale 07374190580), all'importo da questo indicato nella propria offerta economica, ossia Euro 172.000,00 (centosettantaduemila/00), al netto di IVA, per una durata di 60 (sessanta) mesi a far data dalla stipula del contratto, prevedendo, altresì, la possibilità di rinnovo dello stesso

Pensplan Centrum AG / S.p.A.

Rechtssitz / Sede legale: Raingasse / Via della Rena, 26 - 39100 Bozen / Bolzano | Tel. +39 0471 317 600 - Fax +39 0471 317 666

Zweitsitz / Sede secondaria: Piazza Silvio Pellico, 6 - 38122 Trient / Trento | Tel. +39 0461 274 800

info@pensplan.com www.pensplan.com

mediante specifica opzione in capo a Pensplan Centrum S.p.A., per un ulteriore periodo di 60 (sessanta) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni offerte per il primo quinquennio;

FERMO RESTANDO che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice Appalti, la suddetta Determina d.d. 29/12/2020, prot. n. 4086 avrebbe acquisito efficacia a seguito della verifica con esito positivo dell'effettivo possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 da Dedagroup Business Solutions S.r.l. in sede di presentazione dell'offerta;

CONSIDERATO che il sottoscritto RUP, attraverso il sistema Avcpass, nonché presso le competenti autorità deputate, ha provveduto a verificare con esito positivo l'effettivo possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti, dichiarati ex D.P.R. 445/2000 da Dedagroup Business Solutions S.r.l. in sede di presentazione dell'offerta, richiesti negli atti della procedura, fatta eccezione per il requisito generale ex art. 80, comma 2 del D.Lgs 50/2016, in quanto le richieste di "informazioni antimafia" presentate dal RUP attraverso la Banca Dati Nazionale Anticorruzione - BDNA – ed in particolare la richiesta di rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 120/2020, (data inserimento richieste per i soggetti tenuti alla verifica facenti capo a Dedagroup Business Solutions S.r.l., 26/01/2021 BDNA prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0009251_20210126 – Pensplan prot. n. 257;) non risultano ancora evase, bensì in fase istruttoria, come può evincersi dalla consultazione della sezione dedicata nella BDNA;

CONSIDERATO che il sottoscritto RUP, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, attraverso il sistema BDNA, in data 26/01/2021, ha presentato richiesta di certificazione antimafia ed in particolare ha richiesto il rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 120/2020, senza alcun riscontro, e, pertanto, si intende procedere alla stipula del contratto di appalto per l'affidamento del Servizio sottoponendolo a clausola risolutiva espressa, derivando dall'eventuale esito negativo delle verifiche antimafia ex D. Lgs. 159/2011, l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;

VISTO quanto indicato all'art. 3, comma 2 della Legge 120/2020, che prevede espressamente che *"(...) L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni"*, e che, alla data odierna, tale termine può considerarsi ampiamente decorso senza il rilascio della documentazione antimafia;

VISTO quanto indicato all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, che prevede espressamente che *"(...) il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione (...)"* e che, alla data odierna, tale termine può considerarsi ampiamente decorso senza l'ottenimento da parte della Prefettura competente (Trento) delle "informazioni antimafia" richieste attraverso la Banca Dati Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO che l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto anche in assenza "dell'informazione antimafia", ferma restando la facoltà per la stessa di recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, emergessero in capo ai soggetti facenti capo all'aggiudicatario cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa;

TENUTO CONTO e CONSIDERATO che con Provvedimento d.d. 26/02/2021, prot. n. 590, è stata autorizzata, a far data dal 01/03/2021, l'esecuzione anticipata del contratto relativo al Servizio, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, nelle more delle verifiche antimafia, già avviate ed in corso, stante la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità operativa delle prestazioni ed attività oggetto della procedura di affidamento del Servizio trattandosi di servizio finalizzato a garantire la puntuale, regolare ed efficiente esecuzione dei servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione e la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti dei fondi stessi, i cui interessi non possono essere compromessi e devono essere salvaguardati e garantiti ai sensi di legge e che tale Servizio, statutariamente previsto, costituisce uno dei compiti assegnati a Pensplan Centrum S.p.A. dalla Legge Regionale Trentino Alto Adige Südtirol n. 3/1997 ed assolve alle finalità pubblicistiche - definite come core business della Società – previste dalla normativa regionale da considerarsi complementare alla normativa di settore di carattere nazionale in materia di previdenza complementare;

ATTESTA

l'esito positivo delle verifiche di tutti i requisiti di carattere generale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 da Dedagroup Business Solutions S.r.l. in sede di presentazione dell'offerta, fatta eccezione per il requisito generale ex art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, l'intervenuta efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della Determina di aggiudicazione d.d. 29/12/2020, prot. n. 4086, in considerazione della previsione di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 120/2020 e all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 per quanto attiene le "informazioni antimafia", tenendo fermo che, qualora dalle "informazioni antimafia" che saranno acquisite emergessero in capo ai soggetti facenti capo all'aggiudicatario cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa, Pensplan Centrum S.p.A. recederà dal contratto stipulato, come stabilito dall'art. 3, comma 4, della Legge n. 120/2020 e dal citato art. all'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

Propone, quindi, di procedere alla stipula del contratto di appalto per l'affidamento del Servizio sottoponendolo a clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato dell'art. 3, comma 2, della Legge 120/2020 e dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

Bolzano, li 04/06/2021

(firmato digitalmente)
Loredana Giovannone
Responsabile Unico del Procedimento